



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 03/04/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 31 marzo 2014, n. 86

Autorizzazione al trasferimento definitivo di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica - CRAP gestita dalla ASL BR, da Fasano (BR) ad Oria (BR), ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Il Dirigente di Servizio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 14 del 17/6/2013 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 in materia di trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate e/o accreditate. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45. Abrogazione del regolamento regionale 30 luglio 2009, n. 18", all'art. 3 ha disposto l'inserimento dell'articolo 28 bis nella L.R. n. 8 del 28/5/2004.

Il suddetto art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) prevede che:

"1. L'accREDITamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.

3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accREDITamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede."

Con nota prot. n. 75949 del 12/11/2013 il Direttore Generale della ASL BR, congiuntamente al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale - DSM dell'ASL BR, ha richiesto l'autorizzazione al trasferimento di alcune strutture residenziali psichiatriche pubbliche "già previste nel fabbisogno e attive sul territorio aziendale", tra le quali risulta indicata una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica - CRAP sita in Fasano (BR), "da trasferire nell'ambito del distretto contiguo del Comune di Oria - C.da Frascata",

precisando che:

“Tali trasferimenti sono necessari per sopravvenuta impossibilità allo svolgimento dell’attività poiché, secondo la evoluzione della normativa regionale, le sedi ove le Strutture sono attualmente allocate non corrispondono ai requisiti strutturali previsti.

Tenuto conto di una distribuzione più razionale dei servizi sul territorio, in un’ottica di gestione efficiente della spesa, questa Azienda ha utilizzato i Fondi FERS 2011 per ristrutturare il proprio patrimonio immobiliare, dedicato a Strutture Residenziali Psichiatriche, garantendo i requisiti strutturali previsti dalle norme.

Nello specifico nelle nuove sedi potranno essere assicurati i seguenti standard strutturali:

- (...);
- nella CRAP di Oria 14 pl;
- (...).”

Successivamente, ad integrazione della predetta nota prot. n. 75949 del 12/11/2013, il Direttore del DSM ASL BR ha trasmesso via e-mail, in data 16/12/2013, la nota prot. n. 2607DSM/c di pari data, con cui sono state precisate, per ciascuna struttura, le carenze relative ai requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 3/2005.

In riferimento alla CRAP sita in Fasano, da trasferire nel Comune di Oria (BR), è stato evidenziato che: “Allo stato attuale nella sede di Fasano non è possibile, dal punto di vista strutturale, garantire lo standard di n. 2 pazienti per stanza per un totale di 14 pl come previsto dai RR.RR. in quanto l’immobile consta solo di n. 5 stanze e non consente eventuali lavori di ampliamento. Rispetto alla verifica di compatibilità la collocazione nella sede di Oria, immobile di proprietà di questa Azienda adeguato con i Fondi FERS 2011, è soddisfacente in funzione sia della qualità dei servizi sanitari, sia di una razionale e capillare distribuzione sul territorio.”

Pertanto, atteso che la sede individuata per il trasferimento della CRAP in oggetto è nell’ambito di distretto contiguo a quello di originaria collocazione della struttura e che si tratta di struttura pubblica per la quale lo stesso Direttore generale della ASL BR ha inoltrato domanda “Tenuto conto di una distribuzione più razionale dei servizi sul territorio, in un’ottica di gestione efficiente della spesa”, e data l’inadeguatezza della struttura rispetto ai requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 3/2005, si propone di autorizzare, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo della CRAP ubicata in Fasano, di cui è titolare l’ASL BR, nel Comune di Oria, con la precisazione che l’esercizio di detta CRAP in regime di accreditamento nella nuova sede è subordinato:

- al rilascio della autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Oria (BR), ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 3.3 e dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- alla verifica del possesso di tutti i requisiti minimi e ulteriori, strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005, previa apposita istanza del Direttore Generale dell’ASL BR di autorizzazione all’esercizio per trasferimento e di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede;
- al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e di accreditamento da parte di questo Servizio.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione

di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio 1
Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Accreditamento e
Programmazione Sanitaria

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

D E T E R M I N A

- di autorizzare, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo della CRAP ubicata in Fasano, di cui è titolare l'ASL BR, nel Comune di Oria, con la precisazione che l'esercizio di detta CRAP in regime di accreditamento nella nuova sede è subordinato:
 - al rilascio della autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Oria, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3.3 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
 - alla verifica del possesso di tutti i requisiti minimi e ulteriori, strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005, previa apposita istanza del Direttore Generale dell'ASL BR di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede;
 - al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di accreditamento da parte di questo Servizio.

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Direttore Generale dell'Azienda ASL BR;
 - al Direttore del DSM ASL BR;
 - al Sindaco del Comune di Oria (BR);
 - al Servizio P.A.T.P., Ufficio 4, Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

- il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS
Silvia Papini
